

Decreto fiscale: riduzione del cuneo

Il Decreto legge appena approvato dal Governo in materia fiscale, prevede il riconoscimento di una somma di importo pari a 600 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, **in favore dei lavoratori dipendenti il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro**. Si tratta di una misura sperimentale valida per le prestazioni di lavoro subordinato rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

L'ulteriore detrazione è fruibile, entro i limiti di reddito definiti dal legislatore, dalle seguenti categorie di soggetti:

- Lavoratori dipendenti
- Soci di cooperative
- Lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi
- Titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Sacerdoti
- Lavoratori socialmente utili
- Percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASPI

L'ulteriore detrazione dall'imposta lorda deve essere rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta nella seguente misura:

- A. 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- B. 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Il beneficio è dunque pari a:

- 100 euro mensili per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 26.600 euro;
- 80 euro mensili per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 26.600 e 35.000 euro.

L'importo del bonus fiscale diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.

Trasferta e "trasfertisti" - Criteri di individuazione - Regime contributivo (circ. INPS 23.12.2019 n. 158)

Con la **circ. 23.12.2019 n. 158**, l'INPS, ha chiarito quale sia il corretto trattamento contributivo dell'indennità di trasferta e del c.d. "trasfertismo", recependo la definizione normativa del trasferimento **ex art. 51** co. 6 del TUIR, dopo l'interpretazione recata dall'**art. 7-quinquies** del DL 193/2016 (**conv. L. 225/2016**), resa necessaria dal crescente contenzioso emerso sulla materia.

Nello specifico, l'Istituto di previdenza ricorda che rientrano nell'applicazione dell'art. 51 co. 6 del TUIR, con l'imponibilità al 50% delle indennità percepite, i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ai lavoratori che non rientrano nelle condizioni sopra esposte verrà applicato l'art. 51 co. 5 del TUIR ovvero il trattamento fiscale per le trasferte.

Riders - Assicurazione INAIL - Novità del DL 101/2019 convertito - Istruzioni

(nota INAIL 23.1.2020)

L'INAIL, con nota 23.1.2020, ha fornito le prime istruzioni operative sulla copertura assicurativa dei riders autonomi (**art. 47-septies** del DLgs. 81/2015) a partire dall'1.2.2020.

L'Istituto individua nel committente (impresa di delivery) il soggetto tenuto all'obbligo assicurativo, il quale è tenuto a:

- trasmettere in via telematica la denuncia di iscrizione l'1.2.2020 o prima di tale data se non titolare di codice ditta e di PAT, altrimenti la denuncia di variazione entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo;
- indicare, nelle denunce di esercizio o di variazione, la lavorazione svolta dai lavoratori autonomi, il mezzo utilizzato per le consegne e le percentuali di utilizzo in quanto la voce di rischio può variare in funzione del diverso mezzo utilizzato;
- versare il premio assicurativo; il calcolo del premio è effettuato tenendo conto delle retribuzioni presunte;
- presentare denuncia in caso di infortunio o malattia professionale e la comunicazione dati infortunio ai soli fini statistici.

Il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia al committente di qualsiasi infortunio e a denunciare la malattia professionale; ha poi il diritto di ricevere le medesime prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori dipendenti.

STUDIO ANSELMi